Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 21 aprile 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 marzo 1956, n. 276.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 6 novembre 1952.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 6 novembre 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — MORO — TAMBRONI — MEDICI — ANDREOTTI — MATTARELLA — BRASCHI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe

Les Gouvernements signataires de l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, signé à Paris le 2 septembre 1949 (ci-dessous dénommé « l'Accord »),

Désireux de compléter les dispositions de l'Accord,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Tout Membre présent ou futur du Conseil de l'Europe qui n'est pas signataire de l'Accord peut adhérer à celui-ci et au présent Protocole en déposant son instrument d'adhésion à ces deux actes près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui notifie ce dépôt aux Membres du Conseil.

Article 2

a) Les dispositions du Titre IV de l'Accord s'appliquent aux représentants qui assistent à des réunions des Délégués des Ministres.

b) Les dispositions du Titre IV de l'Accord s'appliquent aux représentants (à l'exclusion des représentants à l'Assemblée Consultative) qui assistent à des réunions convoquées par le Conseil de l'Europe et qui se tiennent en dehors des périodes de session du Comité des Ministres et des Délégués des Ministres; les représentants qui assistent à ces réunions ne pourront cependant pas opposer cette immunité à une arrestation ou poursuite judiciaire consécutive à un cas de flagrant délit.

Article 3

Les dispositions de l'article 15 de l'Accord s'appliquent également — que l'Assemblée Consultative soit en session ou non — aux représentants à l'Assemblée ainsi qu'à leurs suppléants, dès lors qu'ils participent à une réunion d'une commission ou d'une sous-commission de l'Assemblée, se rendent au lieu de la réunion *ou en reviennent.*

Article 4

Les représentants permanents des Membres auprès du Conseil de l'Europe jouissent, durant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu des réunions, des privilèges, immunités et facilités dont jouissent les agents diplomatiques de rang comparable.

Article 5

Ces privilèges, immunités et facilités sont accordés aux représentants des Membres, non à leur avantage personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en rapport avec le Conseil de l'Europe. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans nuire au but pour lequel l'immunité est accordée.

Article 6

Les dispositions de l'article 4 ne sont pas opposables aux autorités de l'Etat dont le représentant est ressortissant ou du Membre dont il est ou a été le représentant.

Article 7

a) Le présent Protocole est ouvert à la signature des Membres qui ont signé l'Accord. Le Protocole sera ratifié en même temps que l'Accord ou après la ratification de celui-ci. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

b) Le présent Protocole entrera en vigueur le jour où il aura été ratifié par tous les signataires qui, à cette date, auront ratifié l'Accord et à condition que le nombre des signataires qui auront ratifié l'Accord et le Protocole ne soit pas inférieur à sept.

c) Pour les signataires qui le ratifieront ultérieurement, le Protocole entrera en vigueur dès le dépôt de leur instrument de ratification.

d) Pour les Membres qui auront adhéré à l'Accord et au Protocole aux termes de l'article 1er, l'entrée en vigueur de l'Accord et du Protocole aura lieu:

i) à la date mentionnée au paragraphe *b)* ci-dessus dans le cas où l'instrument d'adhésion aurait été déposé avant cette date, ou bien

ii) dès le dépôt de l'instrument d'adhésion dans le cas où ce dépôt interviendrait à une date ultérieure à celle mentionnée au paragraphe *b)* ci-dessus.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 6 novembre 1952, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements signataires ou adhérents.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
F. L. GOFFART

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark
E. TORP-PEDERSEN

Pour le Gouvernement de la République Française
F SEYDOUX

Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce
N. HADJI VASSILIOU

Pour le Gouvernement de l'Irlande
J. G. RONAN

Pour le Gouvernement de la République Italienne
P. ALVERA

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
P. REUTER

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
S. G. M. VAN VOORST TOT VOORST

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège
P. KOHT

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède
S. DAHLMAN

Pour le Gouvernement de la République Turque
C. S. HAYTA

Pour le Gouvernement du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
P. W. SCARLETT

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

LEGGE 29 marzo 1956, n. 277.

Estensione delle disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, a favore delle piccole industrie e di quelle artigiane del Territorio di Trieste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, sono estese a favore delle piccole industrie e di quelle artigiane del Territorio di Trieste.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI — CORTESE

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1956, n. 278.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione « Ferrariae Decus », con sede in Ferrara.

N. 278. Decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione « Ferrariae Decus », costituita in Ferrara con atto pubblico 8 novembre 1953, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1956
Atti del Governo, registro n. 97, *foglio n.* 43. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1956, n. 279.

Assunzione della denominazione di « Fondo pensioni per il personale della Banca commerciale italiana » al « Fondo di previdenza per il personale della Banca commerciale italiana ».

N. 279. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il « Fondo di previdenza per il personale della Banca commerciale italiana », eretto in ente morale con regio decreto 11 agosto 1921, n. 1201, assume la denominazione di « Fondo pensioni per il personale della Banca commerciale italiana » e ne viene approvato il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1956
Atti del Governo, registro n. 97, *foglio n.* 47. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1956, n. 280.

Autorizzazione alla fondazione « Dott. Attilio Ruffi, medaglia d'argento al valor militare » ad accettare una donazione.

N. 280. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la fondazione « Dott. Attilio Ruffi, medaglia d'argento al valor militare », viene autorizzata ad accettare una donazione ad essa fatta dal dottor ing. Aldo Ruffi.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1956
Atti del Governo, registro n. 97, *foglio n.* 36. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del lago di Ghirla, sita nell'ambito del comune di Valganna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Varese, per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 9 luglio 1953, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona costiera del lago di Ghirla, sita nell'ambito del comune di Valganna;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi, all'albo del comune di Valganna, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, con la sua forma a conca e con la ricca vegetazione arborea che si riflette nelle acque del lago, forma un suggestivo quadro naturale di incomparabile bellezza panoramica ed offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona costiera del lago di Ghirla sita nel territorio del comune di Valganna, comprendente gli immobili segnati in catasto ai numeri di mappa 3550, 3561, 3563, 2029, 2034, 2015, 2016, 2028, 2036, 3369, 3206, 3559, 2027, 2303, 2902, 2025, 3207, 2018, 2023, 2024, 2039, 3343, 2019, 3211, 3210, 2041, 2040, 2021, 3496, 2020, 2042, 2043, 2213, 2044, 2045, 1712, 1717, 3443, 3442, 1713, 1711, 1710, 385, 3405, 381, 380, 377, 366, 367, 365, 395, 393, 394, 392, 391, 390, 767, 419, 418, 3364, 3481, 420, 417, 416, 414, 421, 422, 424, 3445, 485, 427, 523, 524, 1744, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 573, 3030, 578, 579, 580, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute dalla legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Valganna provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 marzo 1956

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Adunanza del giorno 9 luglio 1953

(*Omissis*).

1) VALGANNA - Piantagioni in fregio alla sponda destra del lago di Ghirla.

Il presidente illustra la rilevante, eccezionale importanza paesistica dei punti di vista e dell'insieme costituente la sponda destra del lago di Ghirla che corre in fregio ad una strada di grande turismo nazionale ed internazionale, dando accesso ai valichi di Ponte Tresa e di Pino Lago Maggiore.

Invita quindi la Commissione ad esprimere il suo parere sull'opportunità di imporre su tale complesso il vincolo di legge, allo scopo di conservare le più importanti quinte arboree ed i punti di vista sul lago da ogni eventuale minaccia d'abbattimento di alberi o di indiscriminate costruzioni che ne alterino il quadro naturale.

Il rappresentante del comune di Valganna si dichiara favorevole all'impostazione del vincolo.

La Commissione sentita la relazione del presidente, unanime esprime il parere che venga sottoposto a vincolo di cui all'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il complesso costituito dalla conca del lago di Ghirla non potendosi prescindere anche dalla sponda sinistra che costituisce lo sfondo di veduta dalla strada provinciale.

E precisamente:

la zona racchiusa nell'anello stradale costituito da un lato (est) dalla provinciale Varese-Ponte Tresa a cominciare dalla diramazione di detta strada alla strada comunale delle Casere, che costituisce il limite sud della zona da vincolare;

la sponda sinistra della zona a valle della strada consorziale di « Tre Lago » « fino alla diramazione della via comunale « Ricconi » (via della Stazione), che costituisce il limite nord della zona da vincolare e fino alla confluenza di detta strada della provinciale Varese-Ponte Tresa ».

(*Omissis*).

(1777)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio dell'isola di Procida, sita nell'ambito del comune di Procida.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 20 ottobre 1953 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio dell'isola di Procida (escluso l'isolotto di Vivara già sottoposto al vincolo ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497);

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Procida, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce, per il suo verde, per le sue case, per il suo piccolo porto e per la amenità del suo suggestivo paesaggio un quadro naturale di non comune bellezza paesistica;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Procida (escluso l'isolotto di Vivara già vincolato) confinante da tutti i lati con il mare ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Procida provveda all'affissione della

Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto all'albo del Comune entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 marzo 1956

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
JERVOLINO

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e commercio
CORTESE

p. *Il Ministro per la marina mercantile*
TERRANOVA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

La Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche per la provincia di Napoli, nella adunanza tenutasi il 20 ottobre 1953, alle ore 11, in una sala della Soprintendenza ai monumenti della Campania, nel palazzo reale di Napoli, con l'intervento del soprintendente ai monumenti, ing. Antonio Rusconi, che presiede la Commissione in assenza del presidente, e dei componenti:

1) prof. Amedeo Maiuri, presidente dell'Ente provinciale del turismo;

2) prof. Ferdinando Chiaromonte, rappresentante dei professionisti e artisti;

3) dott. Ettore Ceriani, rappresentante degli industriali;

4) ing. Eugenio Schioppa, rappresentante degli agricoltori;

5) dott. Antonio Ambrosini, consigliere comunale in rappresentanza del sindaco di Procida;

6) dott. Vittorio Perito, segretario della Commissione.

Considerato l'eccezionale interesse pubblico dell'intero territorio dell'isola di Procida che, con il suo verde, con le sue case, con il suo piccolo caratteristico porto, con la amenità del suo paesaggio rappresenta una cospicua bellezza naturale e panoramica;

Ritenuta la necessità di assicurare una conveniente tutela paesistica all'isola stessa;

Udita la richiesta dell'ing. Antonino Rusconi di vincolare tutta l'isola di Procida;

Visto l'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Delibera:

Che l'intero territorio dell'isola di Procida (escluso l'isolotto di Vivara già sottoposto al vincolo ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, comma primo [bellezze individue] art. 1, con decreto in data 6 marzo 1952 del Ministero della pubblica istruzione), sia soggetto alla tutela della summentovata legge.

La presente deliberazione viene trasmessa al sig. sindaco di Procida perchè ne curi la pubblicazione, per un periodo non inferiore ai tre mesi, nell'albo pretorio del proprio Comune e venga depositata nella segreteria del Comune stesso.

A norma dell'art. 3 della legge stessa — entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione — i proprietari o possessori comunque interessati, possono produrre opposizione al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale antichità e belle arti, a mezzo della Soprintendenza ai monumenti della Campania, Napoli.

p. *Il presidente*: (firma illeggibile)

Il segretario: dott. Vittorio PERITO

(1663)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « San Cristoforo »

Con decreto n. 633 del 29 febbraio 1956, il sig. Ranieri Achille fu Luigi, domiciliato in San Cristoforo Faentino (Ravenna), è autorizzato a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « San Cristoforo », dell'acqua minerale naturale che sgorga dalla sorgente omonima in Faenza.

Restano immutate tutte le condizioni previste nel decreto 10 novembre 1932 e le etichette riporteranno anche gli estremi del presente decreto.

(1788)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante al piano di ricostruzione di Treviso relativa alla 2ª parte della zona compresa tra il fiume Siletto, via Diaz e corso del Popolo.

Con decreto Ministeriale 13 aprile 1956, n. 52, è stata approvata, previa decisione sulle opposizioni presentate e con la limitazione di cui alle premesse del decreto medesimo, la variante relativa alla sistemazione della 2ª parte della zona compresa tra il fiume Siletto, via Diaz e corso del Popolo, vistata in una planimetria in scala 1:1000.

Per l'esecuzione delle opere previste nella variante è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario di Treviso che — giusta il disposto dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 — continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(1804)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Denominazione giuridica e sede dell'Ente risultante dalla fusione dei Consorzi di bonifica « Dossi Vallieri », « Vallona » e « Rosolina », in provincia di Rovigo.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 963, in data 13 aprile 1956, è stata approvata ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la deliberazione adottata in data 16 luglio 1955 dal commissario straordinario dell'Ente risultante dalla fusione dei Consorzi di bonifica « Dossi Vallieri », « Vallona » e « Rosolina » e dall'aggregazione del comprensorio della bonifica Grimana, disposta con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1955, in base alla quale l'Ente medesimo assume la denominazione di « Consorzio di bonifica per il basso Polesine » e fissa la propria sede in Adria (Rovigo).

(1808)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di Sant'Eusanio del Sangro

Con decreto Ministeriale in data 22 dicembre 1955, n. 64644/7004, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione al Consorzio di bonifica ed irrigazione delle Valli del Sangro e dell'Aventino della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Sant'Eusanio del Sangro, estesa mq. 1418 riportati nel catasto terreni alle particelle numeri 527 e 383 da frazionarsi, del foglio di mappa n. 20, nonchè nella planimetria del tratturo con il n. 195.

(1791)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di Cantalupo del Sannio

Con decreto Ministeriale in data 14 gennaio 1956, n. 55185/5746, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Pasquarosa Giovanni fu Paolo delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Pescasseroli-Candela » in Cantalupo del Sannio estese complessivamente mq. 525 riportati nel catasto terreni alle particelle numeri 61, 60 e 62 del foglio di mappa n. 5.

(1789)

Modificazioni allo statuto del Consorzio di bonifica 7ª Presa superiore, con sede in Dolo (Venezia)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n 3702 in data 13 aprile 1956 sono state approvate, con una rettifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica 7ª Presa superiore, con sede in Dolo (Venezia) deliberate in data 26 ottobre 1955 dall'assemblea generale dei consorziati dell'Ente.

(1806)

Modificazioni allo statuto del Consorzio di bonifica di Revere, con sede in Revere (Mantova)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 2932/3637 in data 13 aprile 1956 sono state approvate, con rettifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica di Revere, con sede in Revere (Mantova) deliberate in data 27 luglio 1955 dal Consiglio dei delegati dell'Ente.

(1807)

Approvazione, con modifiche, dello statuto del Consorzio di bonifica Valdentro, Vespara e Prese Unite, con sede in Lendinara (Rovigo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 3298 in data 13 aprile 1956, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di bonifica Valdentro, Vespara e Prese Unite, con sede in Lendinara (Rovigo) deliberato in data 6 agosto 1955 dal commissario straordinario dell'Ente.

(1805)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 18.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
B. T. N. 5 % (1959)	7325	210.000 —	De Gregori Rachele, *Alessandro* e Giuseppina fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Carminati Maria fu Santo vedova De Gregori, dom. a Bergamo.	De Gregori Rachele, *Alessandra* e Giuseppina fu Giuseppe, ecc., come contro.
P. Ric. R. 5 % Serie 125	362	3.400 —	Di Tonto *Giuseppina* fu Riccardo, minore, sotto la patria potestà della madre Maiella Maria fu Luigi, dom. a Lanciano (Chieti).	Di Tonto *Pinetta* fu Riccardo, ecc., come contro.
Id.	361	3.450 —	Come sopra, con usufrutto a Maiella Maria fu Luigi vedova Di Tonto.	Come sopra, con usufrutto a Maiella Maria fu Luigi vedova Di Tonto.
B. T. N. 5 % (1963)	1042	10.500 —	Pirrotta Vincenzo fu Felice, minore sotto la patria potestà della madre Burgio Rosalia fu *Antonino* vedova Pirrotta, dom. in Palermo.	Pirrotta Vincenzo fu Felice, minore sotto la patria potestà della madre Burgio Rosalia fu *Antonio*, ecc., come contro.
P. R. 5 % (1936)	7433	790 —	Serinelli Annunziata, Beniamino ed *Eugenio* fu Antonio, minori sotto la patria potestà della madre Malinconico Giuseppina fu Nicola, dom. a Genova.	Serinelli Annunziata, Beniamino ed *Eugenia* fu Antonio, ecc., come contro.
Id.	13865	80 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano stato notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 5 aprile 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 92

Corso dei cambi del 20 aprile 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,82	624,83	624,85	624,85	624,83	624,82	624,90	624,82	624,82	—
$ Can.	626 —	626,25	626 —	626,75	625,70	626 —	626,75	626 —	626 —	—
Fr. Sv. lib.	145,80	145,79	145,80	145,82	145,80	145,80	145,81	145,80	145,80	—
Kr. D.	90,55	90,54	90,53	90,55	90,56	90,60	90,56	90,55	90,55	—
Kr N.	87,72	87,63	87,70	87,69	87,65	87,65	87,73	87,72	87,72	—
Kr. Sv.	120,62	120,54	120,54	120,56	120,57	120,65	120,56	120,60	120,60	—
Fol.	164,77	164,75	164,73	164,72	164,68	164,80	164,71	164,77	164,77	—
F. B.	12,565	12,555	12,56	12,5575	12,555	12,56	12,56	12,56125	12,56	—
Fr. Fr.	178,11	178,09	178,10	178,09	178,05	178,20	178,07	178,11	178,11	—
Fr. Sv. acc.	143 —	143 —	142,90	142,98	142,95	143,10	143 —	143 —	143 —	—
Lst.	1755,25	1754,375	1754,25	1754,875	1754,50	1755,50	1754,75	1755,25	1755,25	—
Dm. occ.	149,45	149,43	149,45	149,44	149,39	149,46	149,42	149,44	149,44	—

Media dei titoli del 20 aprile 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,30
Id. 3,50 % 1902	58,70
Id. 5 % 1935	90,30
Redimibile 3,50 % 1934	78,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,775
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,25
Id. 5 % 1936	94,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 aprile 1956

1 dollaro USA.	624,875
1 dollaro Can.	626,75
1 Fr. Sv lib.	145,815
1 Kr. Dan.	90,555
1 Kr. Norv.	87,71
1 Kr. Sv.	120,56
1 Fol.	164,715
1 Fr. bel.	12,559
100 Fr. Fr.	178,08
1 Fr. Sv. acc.	142,99
1 Lst.	1754,812
1 Marco ger.	149,43

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

Nel corso dei cambi del Bollettino n. 88 del 16 aprile 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 17 aprile 1956, le quotazioni, presso la Borsa di Milano, del « $ USA » indicato in 624,95 deve essere rettificato in 624,85, il « Fr. Sv. lib. » indicato in 145,795 deve essere rettificato in 145,79 e la « Kr. norv. » indicata in 90,85 deve essere rettificata in 90,58.

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 1183/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 2 dicembre 1935, n. 1864 R/Gab., con cui alla signora Unterrainer Maria vedova Tomaseth nata a Monteponente l'8 marzo 1900 ed al di lei figlio Luigi fu Luigi Tomaseth nato a Monteponente il 16 novembre 1934, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Sottoriva;

Visto il proprio decreto n. 3296/Gab. del 15 marzo 1954, che provvede alla revoca dell'anzidetto decreto del Prefetto di Bolzano, ripristinando, per effetto di tale revoca, il cognome dei predetti nella forma tedesca di Unterrainer;

Vista la documentazione successivamente presentata dal comune di Bressanone da cui risulta che al figlio della predetta, Luigi, spetta il cognome Tomaseth anzichè il cognome Unterrainer;

Ritenuta la necessità di provvedere alla modifica del proprio decreto 3296/Gab. avanti citato;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 763/Gab. del 16 febbraio 1949, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il secondo comma del dispositivo del proprio decreto numero 3296/Gab. in data 15 marzo 1954, di cui nelle premesse, viene così modificato:

« Per effetto di tale revoca il cognome della signora Sottoriva Maria viene ripristinato nella forma tedesca di Unterrainer, mentre il cognome del di lei figlio Luigi, nato a Monteponente il 16 novembre 1934, viene ripristinato nella forma tedesca di Tomaseth ».

Bolzano, addì 28 febbraio 1956

Il Vice Commissario del Governo
MARCHIONE

(1638)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI MESSINA

Esito del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Messina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto n. 222-Div. san. del 7 gennaio 1954, col quale è stato bandito il concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Messina;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei, approvata con decreto n. 12221-Div. san. del 22 febbraio 1956, da cui risulta che il dott. Spadaro Orazio si è classificato primo;

Visti gli articoli 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 25 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Spadaro Orazio è nominato ufficiale sanitario del comune di Messina, in via di esperimento.

Il prefato sanitario dovrà assumere il servizio entro il termine del 30 marzo 1956.

Si fa obbligo, pena la decadenza, dell'osservanza delle norme degli articoli 38 del testo unico sopracitato e 27 del regolamento dei concorsi sanitari.

Il sindaco del comune di Messina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Messina, addì 13 marzo 1956

Il prefetto: RUSSO

(1739)

PREFETTURA DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto n. 16831 del 28 aprile 1955, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1954;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.33/11100 del 14 settembre 1955 e n. 340.2.33/13408 del 23 novembre 1955;

Visti gli articoli 23 e 55 del citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954:

1. Crescenzi dott. Luciano . . . punti 49,0619 su 100
2. Santangeli dott. Pasquale . . . » 46,5018 »
3. Savelli dott. Claudio . . . . » 43,5696 »
4. Macciocchi dott. Olimpio . . . » 42,7299 »
5. Martini dott. Stanislao . . . punti 41,8898 su 100
6. Fraioli dott. Francesco . . . . » 41,3636 »
7. Santini dott. Renato . . . . » 41,3235 »
8. Marini dott. Donato . . . . » 40,3387 »
9. Gaudiello dott. Fernando . . . » 40,1149 »
10. Giammaroni dott. Vincenzo . . . » 39,5334 »
11. Lancieri dott. Antonio . . . » 39,1922 »
12. Lucantonio dott. Giovanni . . . » 39,1325 »
13. Beer dott. Eugenio . . . . » 39,0242 »
14. Valenti dott. Silvano . . . » 38,1363 »
15. Michieletto dott. Pietro . . . . » 38,0048 »
16. De Padua dott. Ulderico . . . . » 37,1893 »
17. Di Naro dott. Calogero . . . . » 36,9387 »
18. Pompili dott. Giuseppe . . . . » 36,9357 »
19. Salvati dott. Gildo . . . . » 36,0831 »
20. Pacioni dott. Elio . . . . » 35,8844 »
21. Polidori dott. Cesare . . . . » 35,5113 »
22. Cosentino dott. Domenico . . » » 35,4531 »
23. Salvati dott. Franco . . . . » 35,1326 »
24. Di Cola dott. Costantino . . . . » 35,0126 »
25. Massa dott. Claudio . . . . » 35,0072 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 13 aprile 1956

Il prefetto: CHIARAMONTE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto n. 16831 in data 28 aprile 1955, col quale è stato bandito il concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954 (comuni di Collepardo, Paliano, 2ª condotta, Patrica, Pignataro Interamna, Terelle, Villa Santa Lucia e Consorzio Acquafondata-Viticuso);

Visto il proprio decreto n. 16092 emesso in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del suindicato concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori del posto di medico condotto a fianco di ciascuno indicato:

1) Crescenzi dott. Luciano: Paliano (2ª condotta);
2) Santangeli dott. Pasquale: Patrica (condotta unica);
3) Savelli dott. Claudio: Terelle (condotta unica);
4) Macciocchi dott. Olimpio: Pignataro Interamna (condotta unica);
5) Martini dott. Stanislao: Collepardo (condotta unica);
6) Fraioli dott. Francesco: Villa Santa Lucia (condotta unica);
7) Santini dott. Renato: Consorzio Acquafondata-Viticuso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 13 aprile 1956

Il prefetto: CHIARAMONTE

(1813)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.